

Ufficio proponente: Ambiente Proposta n. 105 del 09/08/2023

## ORDINANZA SINDACALE N. 97 del 09/08/2023

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO PER USI ALIMENTARI DELL'ACQUA EROGATA DAL CIVICO ACQUEDOTTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

#### IL SINDACO

**ATTESO** che, in seguito a nota ASL AL pervenuta tramite PEC n. 27045 del 09/08/2023, nella quale si significa che, a seguito di analisi effettuate il valore dei coliformi riscontrato è difforme dai valori previsti dal D.Lgs. 18/2023 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano", allegato I, parte A e parte C;

RITENUTO pertanto necessario, in via precauzionale, ordinare il divieto temporaneo di utilizzo per usi alimentari dell'acqua erogata dal civico acquedotto, su tutto il territorio comunale

in attesa di esiti analitici favorevoli;

**VISTO** D.Lgs 31 del 02/02/2001;

**VISTO** l'art. 50 – comma 5 – del TUEL D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 344 del R.D. 1265 del 27/07/34;

# ORDINA

con decorrenza immediata, e sino alla revoca della presente, il divieto temporaneo di utilizzo per usi alimentari dell'acqua erogata dal civico acquedotto, su tutto il territorio comunale

#### **RENDE NOTO**

che saranno posizionate cinque cisterne di acqua potabile: una presso la scuola Zucca di Via Verdi, una presso Piazza Pascoli, una presso Piazza XX Settembre, una presso Via Caduti di Nassiria zona Lodolino e l'altra presso il quartiere G 3

## DISPONE

la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio comunale e la trasmissione a:

- Prefettura di Alessandria;
- A.S.L. AL di Novi Ligure;
- A.R.P.A. Piemonte;

- GESTIONE ACQUA S.p.a.;
- ATO n. 6
- Comando Polizia Municipale;
- Comando Carabinieri di Novi Ligure

dando contestualmente la massima diffusione del contenuto della presente attraverso gli opportuni mezzi di comunicazione.

#### STABILISCE

che le violazioni alla presente ordinanza siano punite con le sanzioni amministrative di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 del 02/02/2001, fatta salva l'eventuale azione penale.

## INFORMA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n° 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, o comunicazione del Decreto, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione;

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto MORO

IL VICE SINDACO Simone TEDESCHI